Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — ROMA - Mercoledì, 7 agosto 1929 - ANNO VII — **Numero 183**

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la Mostra Umbro-Senese di arte applicata all'industria ed il Salone del paesaggio umbro, in Orvieto.

Con decreto 12 luglio 1929-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 24 detto al registro n. 8 Finanze, foglio n. 35, il comune di Orvieto è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra Umbro-Senese di arte applicata all'industria ed il Salone del paesaggio umbro, che avranno luogo in Orvieto dal mese di giugno al mese di settembre 1930, in occasione delle manifestazioni che si svolgeranno per la ricorrenza del sesto anniversario della morte di Lorenzo Maitani.

(4332)

Autorizzazione a promuovere la Mostra delle industrie della Sicilia e Calabrie, in Catania.

Con decreti 5 giugno e 6 luglio 1929-VII di S. E. il Capo del Governo, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 20 giugno 1929 al registro n. 6 Finanze, foglio n. 307, e 19 luglio 1929, al registro n. 7 Finanze, foglio n. 356, la Sezione di Catania dell'Opera nazionale Dopolavoro è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra delle industrie della Sicilia e Calabrie, che avrà luogo a Catania dal 15 settembre al 15 ottobre 1929-VII.

(4333)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2005.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. **1344**.

Indennità da corrispondere al personale civile e militare della Regia aeronautica permanentemente comandato nei cantieri, campi e stazioni aerologiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 100;
Visto l'art. 45 del decreto commissariale 27 giugno 1924, che approva il regolamento sulle indennità da corrispondere al personale addetto ai servizi dell'aeronautica;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella *C* allegata al decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 100, che fissa l'indennità giornaliera da corrispondere al personale civile e militare permanentemente comandato nei cantieri, campi e stazioni aerologiche, richiamato dall'art. 45, n. 5, del regolamento sulle indennità da corrispondere al personale addetto ai servizi dell'aeronautica, approvato con il decreto commissariale 27 giugno 1924, è sostituita dalla seguente:

GRADO	Indennità giornaliera	*Osservazioni*
Ufficiali superiori ed impiegati civili di grado corrispondente	3 —	Le indennità di cui contro non sono cumulabili con le altre indennità o rimborsi di spese e non sono corrisposte durante il ricovero in luoghi di cura, durante le licenze di qualunque specie e durante le assenze per causa di servizio.
Ufficiali inferiori ed impiegati civili di grado corrispondente	2.50	
Impiegati civili dei gradi 12° o 13°	2 —	

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 3. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2006.

REGIO DECRETO 30 maggio 1929, n. 1346.

Proroga del termine assegnato ai poteri conferiti al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1929, con il quale il termine assegnato ai poteri conferiti al cav. Aldo Gardini, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Genova, venne prorogato al 30 aprile 1929;
Vista la proposta di proroga formulata dal prefetto di Genova in data 4 maggio 1929, n. 13855;
Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente il periodo di straordinaria gestione del suddetto Istituto per dar modo al commissario di condurre a termine l'incarico affidatogli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato ai poteri conferiti al commissario Aldo Gardini, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Genova, è prorogato al 31 luglio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 5. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2007.

REGIO DECRETO 30 maggio 1929, n. 1347.

Scioglimento dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Vedano al Lambro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Visto il R. decreto 23 marzo 1922, n. 552, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Vedano al Lambro venne riconosciuto come corpo morale e se ne approvò lo statuto organico;
Vista la nota in data 29 agosto 1927 del podestà di Vedano al Lambro sul funzionamento dell'Ente;
Considerato che l'Istituto per l'insufficienza di mezzi finanziari non ha la possibilità di attuare il proprio programma edilizio;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Vedano al Lambro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Silvio Garbagnati fu Gaetano è nominato liquidatore dell'Istituto stesso, con il cómpito di provvedere alla relativa liquidazione a norma di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 6. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2008.

REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. 1351.

Approvazione di una variante ai piani regolatori delle zone Marassi e parte piana delle frazioni suburbane, nella città di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il vigente piano regolatore della città di Genova, della regione posta a sinistra del torrente Bisagno, compresa tra il torrente Ferreggiano ed i Molini di Cima, e quello dal lato orientale della parte piana delle frazioni suburbane;

Vista la domanda del podestà di Genova intesa ad ottenere una variante dei piani stessi allo scopo di dotare quella città di un campo sportivo adeguato alle necessità odierne;

Ritenuto che il procedimento seguito fu regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentati reclami;

Considerato che il detto movente di alta utilità educativa e pubblica viene raggiunto mediante la soppressione di alcune poche aree fabbricabili, nonchè di due strade di accesso ai fabbricati che dovrebbero ivi sorgere, e senza che tutto ciò importi aumento di spesa da parte del Comune;

Viste le leggi 27 aprile 1916, n. 485, 20 giugno 1877, numero 3908, e 25 giugno 1865, n. 2359;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la variante ai piani regolatori su descritti della città di Genova, quale risulta dalla planimetria in iscala 1:1000 a firma del podestà Broccardi, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' mantenuto fermo per la variante il termine vigente per l'attuazione dei piani originarii.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 10. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2009.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 luglio 1929, n. 1357.

Disposizioni relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e agli aiutanti di cancelleria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 22, 23, 59 e 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745;

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 14 novembre 1926, numero 1935;

Visto l'art. 40, ultima parte, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di modificare e completare alcune disposizioni dei Regi decreti-legge 8 maggio 1924, n. 745, e 14 novembre 1926, n. 1935, concernenti l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli aiutanti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando il numero dei posti previsti dalla tabella organica allegato 1, annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, il personale femminile in via di eliminazione, di cui alla tabella allegato 3 annessa allo stesso Regio decreto-legge, è trasferito nel ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie con lo stesso grado e con la stessa anzianità che all'atto del passaggio ha nel ruolo di provenienza.

Detto personale, oltre che al Ministero della giustizia e degli affari di culto, potrà essere destinato in qualsiasi ufficio giudiziario del Regno.

Art. 2.

I funzionari delle ragionerie centrali, che abbiano appartenuto al ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, possono, a giudizio del Ministro ed in corrispondenza di vacanze esistenti nel cennato ruolo delle cancellerie, essere richiamati nella precedente carriera con le norme stabilite dall'articolo 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, previe le prove di esame od i pareri sul merito, richiesti dai vigenti ordinamenti per l'ammissione ai gradi da attribuire.

Art. 3.

I funzionari di gruppo *C*, già appartenenti al Ministero della giustizia e trasferiti nel ruolo organico del personale di ordine delle ragionerie centrali in applicazione dell'articolo 10 del R. decreto 23 marzo 1923, n. 599, possono, a giudizio del Ministro, essere trasferiti nel ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, in corrispondenza di vacanze esistenti nel detto ruolo, con lo stesso grado e con la stessa anzianità che all'atto del passaggio hanno nel ruolo cui attualmente appartengono.

Ai soli fini, peraltro, del collocamento in graduatoria i detti funzionari prenderanno posto fra i loro colleghi di pari grado della precedente carriera passati nel ruolo degli aiutanti per effetto del R. decreto-legge 14 novembre 1926, numero 1935.

Art. 4.

In tutte le Commissioni d'esame relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è applicabile il disposto dell'art. 1 del R. decreto 21 gennaio 1929, n. 643.

I supplenti, in numero non superiore a quello dei commissari effettivi, possono intervenire nelle Commissioni stesse in sostituzione di qualunque di costoro.

Art. 5.

Il concorso per la promozione al grado 11° del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie segue con le stesse norme stabilite per gli esami di ammissione in detto ruolo e consta di due prove scritte:

1° ordinamento giudiziario;
2° ordinamento degli archivi pubblici.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte, nonchè sulle principali disposizioni riguardanti i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 16. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2010.

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. 1303.

Omologazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta di cura nel comune di Pesaro.

N. 1303. R. decreto 27 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene omologato il regolamento per l'applicazione dell'imposta di cura nel comune di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2011.

REGIO DECRETO 6 giugno 1929, n. 1339.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di depositi munizioni ed opere militari nel territorio del presidio di Trieste.

N. 1339. R. decreto 6 giugno 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, viene dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di depositi munizioni ed opere militari nel territorio del presidio di Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2012.

REGIO DECRETO 30 maggio 1929, n. 1356.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di depositi esplosivi e della sistemazione dei servizi militari nella provincia di Trapani.

N. 1356. R. decreto 30 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, viene dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di depositi esplosivi e la sistemazione dei servizi militari nella provincia di Trapani.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 8 luglio 1929.

Approvazione della nomina del presidente dell'Associazione nazionale fascista dei concessionari telefonici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Visto lo statuto dell'Associazione nazionale fascista dei concessionari telefonici, approvato con Nostro decreto 24 aprile 1927, n. 655;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'on. prof. ing. Gian Giacomo Ponti, deputato al Parlamento, a presidente della menzionata Associazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dell'on. prof. ing. Gian Giacomo Ponti, deputato al Parlamento, a presidente dell'Associazione nazionale fascista dei concessionari telefonici.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 256.

(4334)

REGIO DECRETO 8 luglio 1929.

Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei ferro-tramvieri ed internavigatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2799, modificato con Nostro decreto 25 gennaio 1929, n. 36;

Visto l'art. 13 dello statuto-tipo delle Federazioni nazionali dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 77;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Basilide Morelli a segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei ferro-tramvieri ed internavigatori, da essa dipendente;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del sig. Basilide Morelli a segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei ferro-tramvieri ed internavigatori.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 255.

(4335)

REGIO DECRETO 8 luglio 1929.
Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista della tessitura serica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 4 maggio 1928, n. 1049:
Visto lo statuto della Federazione nazionale fascista della tessitura serica, approvato con Nostro decreto 12 maggio 1927, n. 927;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del gr. uff. Enea Brambilla a presidente della menzionata Federazione ad essa aderente;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del gr. uff. Enea Brambilla a presidente della Federazione nazionale fascista della tessitura serica.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 254.

(4336)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1929.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Forlì ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Forlì chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Forlì la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'int.:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 16.

(4337)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1929.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Savona ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Savona chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Savona la capacità di acquistare, possedere ed amministrare

beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII Registro n. 8 Finanze, foglio n. 15.

(4338)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1929.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Catanzaro ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Catanzaro chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Catanzaro la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII Registro n. 8 Finanze, foglio n. 13.

(4339)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1929.

Riconoscimento del Fascio di Monza (Milano) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il commissario straordinario presso la Federazione provinciale fascista di Milano chiede che il Fascio di Monza sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Monza (Milano) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII Registro n. 8 Finanze, foglio n. 14.

(4340)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1929.

Riconoscimento del Fascio di Legnano (Milano) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il commissario straordinario presso la Federazione provinciale fascista di Milano chiede che il Fascio di Legnano sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Legnano (Milano) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: Mussolini.

Il Ministro per le finanze: Mosconi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII Registro n. 8 Finanze, foglio n. 9.

(4341)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1929.
Riconoscimento del Fascio di Cuggiono (Milano) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 14 marzo 1929-VII, con la quale il commissario straordinario presso la Federazione provinciale fascista di Milano chiede che il Fascio di Cuggiono sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Cuggiono (Milano) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: Mussolini.

Il Ministro per le finanze: Mosconi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII Registro n. 8 Finanze, foglio n. 17.

(4342)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-21521.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mattia Otonicar di Mattia, nato a Saloga di Postumia il 17 febbraio 1882 e residente a Saloga di Postumia n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ottoni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattia Otonicar è ridotto in « Ottoni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Antonia Otonicar nata Fatur di Giacomo, nata il 14 gennaio 1890, moglie;
2. Antonio di Mattia, nato il 6 gennaio 1907, figlio;
3. Giovanna di Mattia, nata il 5 maggio 1909, figlia;
4. Giuseppina di Mattia, nata il 12 agosto 1910, figlia;
5. Mattia di Mattia, nato l'8 gennaio 1912, figlio;
6. Adolfo di Mattia, nato il 17 gennaio 1914, figlio;
7. Giovanni di Mattia, nato il 10 maggio 1920, figlio;
8. Olga di Mattia, nata il 28 ottobre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: Fornaciari.

(4053)

N. 11419-2103.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Riccardo Pecar di Francesco, nato a Trieste il 1° aprile 1906 e residente a Trieste, Longera, 116, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pecchiari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Pecar è ridotto in « Pecchiari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4055)

N. 11419-34997.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Domenico Peteln fu Francesco, nato a Zara il 14 febbraio 1890 e residente a Postumia, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petelio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Peteln è ridotto in « Petelio ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4056)

N. 11419-1787.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Pirc fu Giovanni, nato a Sales il 23 agosto 1903 e residente a Sales, 36, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Peris »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Pirc è ridotto in « Peris ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4057)

N. 11419-314.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Ravlic fu Matteo, nato a Kozica il 24 gennaio 1874 e residente a Trieste, via L. Ariosto, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ravalli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Ravlic è ridotto in « Ravalli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lucia Ravlic nata Benedetti di Filippo, nata il 4 gennaio 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4058)

N. 11419-1987.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Zambelli vedova Radislovic di Giuseppe, nata a Sogliano al Rubicone (provincia di Forlì) il 27 ottobre 1887 e residente a Trieste, via Molino a Vento, 50, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Radini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Zambelli vedova Radislovic è ridotto in « Radini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria fu Antonio, nata il 15 agosto 1912, figlia;
2. Italia fu Antonio, nata l'11 gennaio 1914, figlia;
3. Carlo fu Antonio, nato il 24 novembre 1919, figlio;
4. Antonia fu Antonio, nata il 1° gennaio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4059)

N. 11419-303.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Stranich fu Giovanni, nato a Pola il 14 giugno 1886 e residente a Trieste, Salita Montanelli n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Strani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Stranich è ridotto in « Strani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Paola Stranich nata Zorba fu Angelo, nata il 29 giugno 1891, moglie;
2. Enrica di Enrico, nata il 2 gennaio 1916, figlia;
3. Laura di Enrico, nata il 12 giugno 1918, figlia;
4. Pietro di Antonio, nato il 30 aprile 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4060)

N. 11419-35287.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Domenico Stacedonig fu Antonio, nato a Trieste il 25 dicembre 1873 e residente a Trieste, via della Guardia, n. 36, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stazzedoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Stacedonig è ridotto in « Stazzedoni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Stacedonig nata Sterle fu Giovanni, nata il 18 gennaio 1876, moglie;
2. Carlo di Domenico, nato l'11 febbraio 1914, figlio;
3. Renata di Domenico, nata il 14 marzo 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4061)

N. 11419-2107.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Glauco Sedmak di Giusto, nato a Trieste il 31 maggio 1903 e residente a Trieste, via Raffineria n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Semacchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Glauco Sedmak è ridotto in « Semacchi »;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4062)

N. 11419-2106.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Sedmak fu Leopoldo, nato a Trieste il 3 agosto 1865 e residente a Trieste, via Raffineria n. 11, e diretta ad ottenere a termini

dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Semacchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Sedmak è ridotto in « Semacchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Sedmak nata Taucer fu Antonio, nata il 7 luglio 1879, moglie;
2. Nidia di Giusto, nata il 13 settembre 1907, figlia;
3. Claudio di Giusto, nato il 31 maggio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4063)

N. 11419-35350.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Stancich fu Osvaldo, nato a Trieste il 31 agosto 1891 e residente a Trieste, via F. Crispi n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stanzini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Stancich è ridotto in « Stanzini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emma Stancich nata Ladesani fu Giovanni, nata il 17 aprile 1886, moglie;
2. Franco di Mario, nato il 26 settembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4064)

N. 11419-31454.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Adelaide Steffich fu Giuseppe, nato a Trieste il 31 dicembre 1888 e residente a Trieste, via Kandler, 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « De Stefani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Adelaide Steffich è ridotto in « De Stefani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4065)

N. 11419-35295.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Svetina fu Giovanni, nato a Trieste il 3 dicembre 1894 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, 969, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Santini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Svetina è ridotto in « Santini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa Svetina nata Sbegar fu Antonio, nata il 5 ottobre 1904, moglie;
2. Elvina di Giusto, nata il 18 settembre 1927, figlia;
3. Giusto di Giusto, nato il 25 novembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4066)

N. 11419-32614.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Slavez fu Antonio, nata a Fiume il 13 febbraio e residente a Trieste, Ospedale psichiatrico, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salvi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Slavež è ridotto in « Salvi ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4067)

N. 11419-572.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per la signorina Erminia Sirok fu Luigia, nata a Trieste il 20 gennaio 1919 e residente a Trieste, Congregazione di Carità, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 7, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Siro »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessata, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Erminia Sirok è ridotto in « Siro ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessata sig. Attilio Fermaglia nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4068)

N. 11419-1981.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Olimpia Skerl fu Andrea, nata a Trieste il 15 aprile 1894 e residente a Trieste, via delle Lodole, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Serli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Olimpia Skerl è ridotto in « Serli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppe di Olimpia, nato il 10 gennaio 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4069)

N. 11419-318.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Agostino Srezhwich fu Maria, nato a Trieste il 5 gennaio 1889 e residente a Trieste, via Colegna, 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fortunati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Agostino Srezhwich è ridotto in « Fortunati ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Maria Srezhwich nata Fonda fu Giovanni, nata il 1° giugno 1894, moglie;
2. Augusto di Agostino, nato il 1° gennaio 1913, figlio;
3. Lucilla di Agostino, nata il 7 luglio 1921, figlia;
4. Marcella di Agostino, nata il 4 febbraio 1915, figlia;
5. Nerina di Agostino, nata il 29 agosto 1917, figlia;
6. Laura di Agostino, nata il 19 luglio 1923, figlia;
7. Mario di Agostino, nato il 19 maggio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4070)

N. 11419-34994.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Teodoro Schaffer fu Francesco, nato a Trieste il 16 luglio 1900 e residente a Trieste, Guardiella Timignano n. 1499, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Safferi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Teodoro Schaffer è ridotto in « Safferi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Egilia Schaffer nata Medeot di Ottavio, nata il 10 dicembre 1901, moglie;
2. Teodora di Teodoro, nata il 27 dicembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4071)

N. 11419-34987.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Angelo Saiz fu Valentino, nato a Trieste il 19 gennaio 1879 e residente a Trieste, via del Prato, 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Leprini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Saiz è ridotto in « Leprini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonio Saiz nata Pippan fu Giacomo, nata il 18 maggio 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4072)

N. 11419-34993.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Schaffer fu Francesco, nato a Trieste il 19 febbraio 1896 e residente a Trieste, Guardiella Timignano n. 1476, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Safferi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Schaffer è ridotto in « Safferi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla Schaffer nata Gabersig di Francesco, nata il 30 dicembre 1899, moglie;
2. Lidia di Giuseppe, nata l'11 agosto 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4073)

N. 11419-31384.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maddalena Parovel vedova Siscovich fu Francesco, nata a Pirano il 26 agosto 1875 e residente a Trieste, Corso Garibaldi, 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sisto »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un meso tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maddalena Parovel vedova Siscovich è ridotto in « Sisto ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Efrem fu Ernesto, nato il 17 maggio 1907, figlio;
2. Ellide fu Ernesto, nato l'8 novembre 1909, figlio;
3. Elmore fu Ernesto, nato il 30 agosto 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4074)

N. 11419-35294.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Luigi Svetina fu Giovanni, nato a Trieste il 16 giugno 1876 e residente a Trieste, Rozzol in Monte n. 1031, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Santini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Svetina è ridotto in « Santini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Svetina nata Cozina fu Lorenzo, nata il 12 agosto 1879, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4075)

N. 11419-34977.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Maria Siuigoj fu Francesco, nata a Trieste il 3 giugno 1907 e residente a Trieste, via Cunicoli, 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Maria Sinigoj è ridotto in « Sini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4077)

N. 11419-2111.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Simicich fu Giovanni, nato a Pirano il 7 novembre 1880 e residente a Trieste, via G. Carducci, 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamento in « Simini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Simicich è ridotto in « Simini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4078)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche di Atti internazionali fra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese.

Il giorno 31 luglio 1929-VII, ha avuto luogo in Parigi lo scambio delle ratifiche della Convenzione per l'impianto di linee di navigazione aerea con relativo Protocollo, stipulati, fra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese, in Torino il 10 marzo 1929.

Gli atti anzidetti sono stati approvati con il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1311, pubblicato, con il n. 1961, nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1929, n. 178.

(4363)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Noli massimi per il trasporto degli emigranti nel 3° quadrimestre dell'anno 1929.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;

Raccolte le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e dei Consigli provinciali dell'economia delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai Regi Ispettori di emigrazione nonchè di quelle comunicate dai Regi consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

Art. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per la terza classe dai porti di Genova, Napoli e Palermo, durante il terzo quadrimestre del 1929, sono i seguenti:

Per gli Stati Uniti:

Piroscafi di 1ª categoria . . . . L. 2050
Id. di 2ª categoria . . . . » 1850

Per il Brasile:

Piroscafi di 1ª categoria . . . . L. 2400
Id. di 2ª categoria . . . . » 2100
Id. di 3ª categoria . . . . » 1800

Per il Plata:

Piroscafi di 1ª categoria . . . . L. 2450
Id. di 2ª categoria . . . . » 2150
Id. di 3ª categoria . . . . » 1850

Per il Centro America:

Piroscafi di 1ª categoria . . . . L. 2500
Id. di 2ª categoria . . . . » 2100

Art. 2.

Per i trasporti dal porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America, i noli di cui all'articolo precedente subiranno un aumento di L. 150 a posto, meno che per i piroscafi appartenenti alla terza categoria.

Art. 3.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

La categoria dei piroscafi risulta in via provvisoria dalla seguente tabella:

Piroscafi	Compagnia di navigazione	Categoria
	Linea del Nord America.	
Vulcania	Cosulich	1ª
Saturnia	Cosulich	1ª
Conte Biancamano	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Grande	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Rosso	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Verde	Lloyd Sabaudo	1ª
Augustus	Navigazione Generale Italiana .	1ª
Duilio	Navigazione Generale Italiana .	1ª
Giulio Cesare	Navigazione Generale Italiana .	1ª
Orazio	Navigazione Generale Italiana .	1ª
Roma	Navigazione Generale Italiana .	1ª
Virgilio	Navigazione Generale Italiana .	1ª
Presidente Wilson	Cosulich	2ª
Colombo	Navigazione Generale Italiana .	2ª
Patria	Cyprien Fabre	2ª
Providence	Cyprien Fabre	2ª
	Linea del Sud America.	
Saturnia	Cosulich	1ª
Conte Biancamano	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Grande	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Rosso	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Verde	Lloyd Sabaudo	1ª
Augustus	Navigazione Generale Italiana .	1ª
Duilio	Navigazione Generale Italiana .	1ª
Giulio Cesare	Navigazione Generale Italiana .	1ª
Orazio	Navigazione Generale Italiana .	1ª
Roma	Navigazione Generale Italiana .	1ª
Virgilio	Navigazione Generale Italiana .	1ª
Martha Washington	Cosulich	2ª
Presidente Wilson	Cosulich	2ª
Principessa Giovanna	Lloyd Sabaudo	2ª
Principessa Maria	Lloyd Sabaudo	2ª
Colombo	Navigazione Generale Italiana .	2ª
Taormina	Navigazione Generale Italiana .	2ª
Florida	S. G. Transports Maritimes . .	2ª
Belvedere	Cosulich	3ª
Formosa	Lloyd Latino	3ª
Pincio	Lloyd Latino	3ª
Valdivia	Lloyd Latino	3ª
Maria Cristina	Lloyd Sabaudo	3ª
Re d'Italia	Lloyd Sabaudo	3ª
Caprera	Navigazione Generale Italiana .	3ª
Città di Genova	Navigazione Generale Italiana .	3ª
Alsina	S. G. Transports Maritimes . .	3ª
Mendoza	S. G. Transports Maritimes . .	3ª
Plata	S. G. Transports Maritimes . .	3ª
	Per il Centro America.	
Orazio	Navigazione Generale Italiana .	1ª
Virgilio	Navigazione Generale Italiana .	1ª
Colombo	Navigazione Generale Italiana .	1ª

Roma, addì 27 luglio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: LOJACONO.

(4354)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 172.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 agosto 1929 - Anno VII

Francia	74.94	Belgrado.	33.65
Svizzera	368.03	Budapest (Pengo) . .	3.34
Londra	92.779	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.667	Norvegia	5.095
Spagna	280 —	Russia (Cervonetz) .	98 —
Belgio	2.66	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro) .	4.557	Polonia (Sloty) . . .	214.50
Vienna (Schillinge)	2.696	Danimarca	5.095
Praga	56.65	Rendita 3.50 % . . .	67.90
Romania	11.36	Rendita 3.50 % (1902) .	63 —
Peso Argentino (Oro .	18.20	Rendita 3 % lordo .	41.325
Peso Argentino (Carta	8 —	Consolidato 5 % . .	79.20
New York	19.10	Obbligazioni Venezie 3.50 % . . .	72.65
Dollaro Canadese .	19.03		
Oro	368.54		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 627 — Data: 1° gennaio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Cunzolo Matteo fu Giuseppe, per conto di Di Geronimo Teresina — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: Prestito nazionale 5 % — Capitale: L. 3500, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 luglio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3903)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — **3ª Pubblicazione.** — Elenco n. 1

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 %	269625	349 —	Licci Antonio, Maria-Assunta e Francesco di *Salvatore*, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Surbo (Lecce).	Licci Antonio, Maria-Assunta e Francesco di *Nicola-Salvatore*, minori, ecc., come contro.
3,50 %	748794	399,50	Santi Angela fu Lorenzo Giuseppe, nubile, domic. a Savona (Genova).	Santi Angela fu Lorenzo-Giuseppe, *minore sotto la tutela di Scotti Domenico fu Carlo*, domic. come contro.
»	701753	196 —	Vigilante *Saverio* fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre La Greca Ines fu Stanislao vedova di Vigilante Carlo, domic. a Napoli.	Vigilante *Francesco-Saverio* fu Carlo, minore, ecc. come contro.
»	362313	210 —	Rayna Luigi fu *Giuseppe*, domic. in Firenze; con usufrutto congiuntamente a Fiorito Luigia fu Giacomo Andrea, vedova di Rayna *Giuseppe* ed a Rayna Annetta fu *Giuseppe*	Rayna Luigi fu *Michele-Giuseppe*, domic. a Firenze; con usufrutto congiuntamente a Fiorito Luigi fu Giacomo-Andrea, vedova di Rayna *Michele-Giuseppe* ed a Rayna Annetta fu *Michele-Giuseppe*.
»	539531	70 —	Rayna Luigi fu *Giuseppe-Michele*, domic. a Torino, con usufrutto a Rayna Annetta fu *Giuseppe-Michele*.	Rayna Luigi fu *Michele-Giuseppe*, domic. a Torino, con usufrutto a Rayna Annetta fu *Michele-Giuseppe*.
»	680702	21 —	Rayna Luigi fu *Giuseppe* con usufrutto come la precedente.	Intestata come la precedente e con usufrutto come la precedente.
»	680701	35 —	Rayna Luigia-Bianca fu Giacomo, nubile, domic. a Milano; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro e con usufrutto come la precedente.
Cons. 5 %	158041 224450	165 — 30 —	Di Carlo o De Carolis *Palmira* di Biagio, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Fondi (Caserta).	Di Carlo o De Carolis *Palmina* di Biagio, minore, ecc., come contro.
»	90775	55 —	Vita *Teresina* fu Leonardo, moglie di Rossi *Federico* fu Francesco, domic. a Maratea (Potenza), vincolata.	Vita *Maria-Teresa* fu Leonardo, moglie di Rossi *Nicola-Gaetano-Federico* fu Francesco, domic. come contro, vincolata.
»	380527	100 —	Reibaldi Valeria fu Giulio, minore sotto la tutela di Bonnard Giulio fu Nicola, domic. a Roma; con usufrutto a Toninelli *Quintilia* fu *Giacomo* vedova di Mattei Giacinto, domic. a Roma.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Toninelli *Maria-Luisa-Quintilia* fu *Giocondo*, vedova, ecc., come contro.
»	380529	80 —	Tailetti Augusto fu Ercole, domic. a Roma; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	380530	80 —	Tailetti Pio fu Ercole, domic. a Roma; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro e con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	380531	80 —	Tailetti Guglielmina fu Ercole, moglie di Gollini Umberto, domic. a Roma, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	380539	100 —	Leoni Romolo di Raffaele, domic. a Roma, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	380540	100 —	Leoni Ferdinando di Raffaele, domic. a Roma; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	380541	100 —	Leoni Elvira di Raffaele, moglie di Giampietro Michele, domic. a Roma; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	465455	100 —	Reybaldi Valeria fu Giulio, nubile, domic. a Roma; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
3.50 %	106625	52.50	*Passerini-Gambacorti* Gaetano di Giuseppe, domic. a Firenze.	*Gambacorti-Passerini* Gaetano di Giuseppe, domic. a Firenze.
»	5006	385 —	Criscuoli *Luisa* fu Antonio, moglie di Mauriello *Giuseppe*, domic. a Mirabella Eclano (Avellino).	Criscuoli *Maria-Luigia* fu Antonio, moglie di Mauriello *Giuseppantonio*, domic. come contro.
» (1902)	32115	210 —	Zovetti Carlo, Maria e Luigi di *Giovanni*, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da Joris Angela fu Luigi, moglie di detto *Giovanni* Zovetti, domic. a Castenedolo (Brescia).	Zovetti Carlo, Maria e Luigi di *Francesco-Giovanni*, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da Joris Angela fu Luigi, moglie di detto *Francesco-Giovanni* Zovetti, domic. a Castenedolo (Brescia).
3.50 % (1906)	208267 501843	70 — 24.50	Tallone *Bartolomeo* fu Felice, domic. in Oneglia (Porto Maurizio), vincolata.	Tallone *Pietro-Bartolomeo* fu Felice, domic. come contro, vincolata.
»	208223	87.50	Amoretti Anna fu Antonio, moglie del notaio *Bartolomeo* Tallone, domic. in Oneglia (Porto Maurizio).	Amoretti Anna fu Antonio, moglie del notaio *Pietro-Bartolomeo* Tallone, domic. come contro.
Cons. 5 %	139054	400 —	Tallone *Bartolomeo* fu Felice, domic. in Oneglia (Porto Maurizio), vincolata.	Tallone *Pietro-Bartolomeo* fu Felice, domic. come contro.
3.50 % mista	3338	140 —	Intestata come la precedente senza vincolo.	Intestata come la precedente senza vincolo.
Cons. 5 % »	355257 355260	30 — 30 —	Bartomucci Florinda / Bartomucci Giuseppina } fu Marino, minori sotto la patria potestà della madre Morresi Amalia fu Luigi, vedova Bartomucci, domic. a Macerata; con usufrutto vitalizio a Tartabini Natalina fu Pietro, nubile, domic. a Macerata.	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a Tartabini Natalina fu Pietro, *vedova di Bartomucci Pasquale*, domic. come contro.
» » »	241274 241275 241276	35 — 35 — 35 —	Sisto Nicola / Sisto Rosa / Sisto *Donato* } fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre *De Cesare* Erminia vedova di Sisto Giovanni, domic. a Conversano (Bari); con usufrutto vitalizio a Sisto *Maria* fu *Vito-Nicola*, nubile.	Sisto Nicola / Sisto Rosa / Sisto *Vito-Donato* } fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre *Decesare* Erminia vedova, ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Sisto *Maria-Caterina* fu *Nicola*, nubile.
»	241280	25 —	Sisto *Maria* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Fanelli Fante fu Giuseppe, vedova Sisto, domic. a Conversano (Bari); con usufrutto come la precedente.	Sisto *Vita-Maria* fu Francesco, minore, ecc. come contro; con usufrutto come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa averne interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 luglio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3818)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso per esami a 18 posti di volontario archivista (gruppo A) nel ruolo del personale degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, e 23 ottobre 1924, n. 1737, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 6 maggio 1929, n. 972;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a 18 posti di volontario archivista (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli archivi notarili.
Possono partecipare al concorso coloro che, oltre ad essere forniti dei requisiti risultanti dal successivo art. 3, abbiano, alla data del presente decreto, compiuto 18 anni e non superato 30 anni di età.
Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e per gli invalidi di guerra il limite anzidetto è elevato rispettivamente a 35 ed a 39 anni.
I posti messi a concorso, fino ad 11 sono riservati ad invalidi di guerra ed i rimanenti 7 ad ex combattenti: in mancanza di concorrenti delle suddette due categorie e nel caso che gli uni e gli altri non conseguissero l'idoneità, i posti medesimi saranno conferiti agli altri concorrenti dichiarati idonei.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso devono fare domanda in carta da bollo da L. 3 al Ministero della giustizia, presentandola entro il termine del 21 settembre 1929, durante l'orario d'ufficio, presso l'archivio notarile distrettuale del Comune di residenza, insieme con i documenti stabiliti nell'articolo seguente, unendo un duplice elenco dei documenti medesimi. Nella domanda deve essere indicato l'indirizzo del concorrente. Il capo dell'archivio, riscontrata l'esattezza degli elenchi, li sottoscrive con l'apposizione della data e del sigillo, e ne restituisce uno a titolo di ricevuta.
Ciascun capo di archivio notarile distrettuale, il giorno 23 settembre 1929, trasmette al Ministero della giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali - Ufficio IV) l'elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa. Contemporaneamente, il capo dell'archivio, presso il quale siano state presentate domande, invia queste, con i relativi documenti, al competente procuratore del Re, il quale immediatamente raccoglie le prescritte informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio delle dichiarazioni generali del casellario giudiziale e trasmette al Ministero della giustizia le domande così completate insieme ai rapporti dell'autorità politica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso deve essere corredata dei seguenti documenti, in carta da bollo, debitamente legalizzati:
1° copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante abbia l'età stabilita nell'art. 1;
2° certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal podestà del Comune di residenza;
3° certificato di regolare condotta, rilasciato come sopra;
4° certificato generale del casellario giudiziale;
5° certificato medico di sana e robusta costituzione e di esenzione da difetti o imperfezioni, che influiscano sul rendimento del servizio in impieghi civili presso pubbliche Amministrazioni. Per gli invalidi di guerra devono essere specificate le imperfezioni riscontrate e deve risultare l'idoneità fisica ad impieghi di carriera amministrativa;
6° fotografia vidimata da un notaio, con la firma autenticata dell'aspirante;
7° diploma di laurea in giurisprudenza ovvero certificato del direttore della segreteria dell'università presso la quale fu conseguita o confermata la laurea;
8° quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un archivio notarile distrettuale;
9° eventuali titoli di studio per dimostrare la conoscenza di una delle lingue già in uso per gli atti notarili nei territori annessi al Regno;
10° eventuali titoli di studio, di servizio o professionali, aventi relazione col notariato;
11° documenti comprovanti, se del caso, che il concorrente:
a) ha prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;
b) ha prestato servizio militare come sopra presso reparti operanti con speciale dichiarazione che integri i dati risultanti dal foglio matricolare per la parte relativa ai servizi prestati in zona di guerra presso enti o reparti mobilitati;
c) è invalido di guerra;
d) fu ferito in combattimento;
e) è orfano di guerra o figlio di invalido di guerra;
f) è insignito di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale per merito di guerra;
g) possiede altri requisiti speciali contemplati dalle disposizioni vigenti.
I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 devono essere di data non anteriori a tre mesi da quella del presente decreto.
Il Ministro per la giustizia può disporre che il concorrente sia sottoposto alla visita di uno o più medici, per accertare se egli sia fisicamente idoneo al posto cui aspira.

Art. 4.

Agli aspiranti al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.
Il provvedimento che nega l'ammissione al concorso è definitivo.

Art. 5.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei locali che saranno indicati nella tessera di riconoscimento di cui nell'articolo precedente.
Esso consisterà in tre prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:
a) trattazione di un tema di diritto civile;
b) trattazione di un tema sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
c) trascrizione e illustrazione di un documento latino scritto in Italia dal secolo XII al secolo XV.
La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie: diritto civile; ordinamento del notariato e degli archivi notarili; tasse sugli affari; paleografia diplomatica e archivistica; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato.
I candidati che ne faranno richiesta potranno essere ammessi a dimostrare oralmente di conoscere una delle lingue in uso per gli atti notarili nei territori annessi al Regno, ai sensi dell'art. 14 del citato R. decreto 6 maggio 1929, n. 972.
La data per le prove scritte è stabilita per i giorni 14, 15 e 16 novembre 1929 alle ore 9.
La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice, che ne darà comunicazione agli interessati.

Art. 6.

I concorrenti, presentandosi agli esami, debbono esibire la tessera di riconoscimento e dimostrare la loro identità personale con gli altri mezzi che la Commissione esaminatrice ritenesse opportuni.
Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con i componenti la Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un componente la Commissione esaminatrice. Possono soltanto consultare, nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, ed eventualmente i dizionari e le altre pubblicazioni che la Commissione esaminatrice stabilisce con speciale deliberazione. Il con-

corrente, che contravviene a queste disposizioni, è escluso dall'esame.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai componenti la Commissione, i quali siano presenti.

I lavori delle prove scritte debbono essere consegnati non oltre le ore 17 del giorno stabilito per ciascuna di esse.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

In aggiunta alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte ed orali sarà attribuito un punto o frazione a quei concorrenti che avranno ottenuto esito favorevole nella prova di cui nel terz'ultimo capoverso dell'art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuta presente la particolare destinazione di posti, di cui nell'art. 1 del presente decreto, a favore di invalidi di guerra ed ex combattenti, è stabilita secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva dell'esame. A parità di risultato degli esami, la precedenza è determinata dai titoli di studio, di servizio e professionali aventi relazione col notariato a giudizio discrezionale della Commissione esaminatrice. A parità di merito per esame e per titoli, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova, in qualità di volontari archivisti, col compenso mensile stabilito per il personale dello Stato.

I volontari archivisti che, al termine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati archivisti (grado 10° del gruppo A) nel ruolo del personale degli archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

I medesimi vincitori del concorso conseguiranno la nomina non appena sarà cessato il divieto di assunzione di nuovo personale.

Art. 9.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni sull'ordinamento degli archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 27 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: Rocco.

(4357)

Concorso per esami a 28 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, e 23 ottobre 1924, n. 1737, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visti i Regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, e 6 gennaio 1927, n. 27;

Visto il R. decreto 6 maggio 1929, n. 972;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a 28 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli archivi notarili.

Possono partecipare al concorso coloro che, oltre ad essere forniti dei requisiti risultanti dal successivo art. 3, abbiano, alla data del presente decreto, compiuto 18 anni e non superato 30 anni di età.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e per gli invalidi di guerra il limite anzidetto è elevato rispettivamente a 35 ed a 39 anni.

Al detto concorso possono anche partecipare:

a) gli agenti subalterni di ruolo dell'Amministrazione degli archivi notarili e delle Amministrazioni dello Stato, riconosciuti invalidi di guerra, ai sensi delle vigenti disposizioni, i quali al 19 gennaio 1926, data di pubblicazione del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, esercitavano, da almeno un anno, mansioni inerenti al gruppo *C* e siano stati riconosciuti meritevoli dal proprio Consiglio di amministrazione;

b) gli agenti subalterni di ruolo delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della giustizia che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 49 e 53, lettera *b*), del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, purchè abbiano presentato regolare domanda di passaggio a categoria superiore entro il 19 marzo 1926, e siano stati riconosciuti meritevoli dal proprio Consiglio di amministrazione.

I posti messi a concorso, fino a 19 sono riservati ad invalidi di guerra ed i rimanenti 9 ad ex combattenti; in mancanza di concorrenti delle suddette due categorie, o nel caso che gli uni o gli altri non conseguano l'idoneità, i posti medesimi saranno conferiti agli altri concorrenti dichiarati idonei.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso devono farne domanda in carta da bollo da L. 3 al Ministero della giustizia, presentandola entro il termine del 21 settembre 1929 durante l'orario di ufficio, presso l'archivio notarile distrettuale del Comune di residenza, insieme coi documenti stabiliti nell'articolo seguente, unendo un duplice elenco dei documenti medesimi. Nella domanda deve essere indicato l'indirizzo del concorrente. Il capo dell'archivio, riscontrata l'esattezza degli elenchi, li sottoscrive, con l'apposizione della data e del sigillo, e ne restituisce uno a titolo di ricevuta.

Ciascun capo d'archivio notarile distrettuale, il giorno 23 settembre 1929 trasmette al Ministero della giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali - Ufficio IV) l'elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa. Contemporaneamente, il capo dell'archivio, presso il quale siano state presentate le domande, invia queste, con i relativi documenti, al competente procuratore del Re, il quale immediatamente raccoglie le prescritte informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio delle dichiarazioni generali del casellario giudiziale e trasmette al Ministero della giustizia le domande così completate insieme ai rapporti dell'autorità politica.

Gli aspiranti contemplati nel penultimo comma lettere *a*) e *b*) del precedente articolo dovranno far pervenire le loro domande al Ministero della giustizia in via gerarchica, corredate, se appartenenti ad altre Amministrazioni, di copia della deliberazione favorevole del proprio Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

La domanda d'ammissione al concorso deve essere corredata dai seguenti documenti, in carta da bollo, debitamente legalizzati:

1° copia dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante abbia l'età stabilita dall'art. 1;

2° certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal podestà del Comune di residenza;

3° certificato di regolare condotta, rilasciato come sopra;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione e di esenzione da difetti o imperfezioni, che influiscano sul rendimento del servizio in impieghi civili presso pubbliche Amministrazioni. Per gli invalidi di guerra devono essere specificate le imperfezioni riscontrate e deve risultare l'idoneità fisica ad impieghi della carriera d'ordine;

6° fotografia vidimata da un notaio, con la firma autenticata dell'aspirante;

7° diploma di licenza di scuola media inferiore o alcuni dei titoli equipollenti previsti nel comma secondo, lettera *c*), dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Il diploma può essere sostituito da un certificato dell'ufficio competente a rilasciare il diploma stesso;

8° quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un archivio notarile distrettuale;

9° eventuali titoli di studio per dimostrare la conoscenza di una delle lingue già in uso per gli atti notarili nei territori annessi al Regno;

10° eventuali titoli di studio o di servizio aventi relazione col notariato;

11° documenti comprovanti, se del caso, che il concorrente:

a) ha prestato servizio militare durante la guerra 1915-18;

b) ha prestato servizio militare come sopra presso reparti operanti con speciale dichiarazione che integri i dati risultanti dal foglio matricolare per la parte relativa ai servizi prestati in zona di guerra presso enti o reparti mobilitati;

c) è invalido di guerra;

d) fu ferito in combattimento;

e) è orfano di guerra o figlio di invalido di guerra;

f) è insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale per merito di guerra;

g) possiede altri requisiti speciali contemplati dalle disposizioni vigenti.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Il Ministro per la giustizia può disporre che il concorrente sia sottoposto alla visita di uno o più medici, per accertare se egli sia fisicamente idoneo al posto cui aspira.

Gli aspiranti, che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo in un'Amministrazione dello Stato, sono esentati dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 7 del presente articolo.

Art. 4.

Agli aspiranti al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Il provvedimento che nega l'ammissione al concorso è definitivo.

Art. 5.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nella tessera di riconoscimento di cui nell'articolo precedente.

Esso consisterà di due prove scritte ed una prova orale. Delle prove scritte la prima avrà per oggetto un tema di composizione in lingua italiana, e la seconda un tema su nozioni riguardanti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. Nelle prove scritte si terrà conto anche della calligrafia. La prova orale avrà per oggetto nozioni sulle seguenti materie: ordinamento del notariato e degli archivi notarili; tasse sugli affari; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato.

I candidati che ne faranno richiesta potranno essere ammessi a dimostrare oralmente di conoscere una delle lingue già in uso per gli atti notarili nei territori annessi al Regno, ai sensi dell'articolo 14 del citato R. decreto 6 maggio 1929, n. 972.

La data delle prove scritte è stabilita per i giorni 18 e 19 novembre 1929, alle ore 9. La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice, che ne darà comunicazione agli interessati.

Art. 6.

I concorrenti, presentandosi agli esami, debbono esibire la tessera di riconoscimento e dimostrare la loro identità personale con gli altri mezzi che la Commissione esaminatrice ritenesse opportuni.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con i componenti la Commissione esaminatrice. Essi, non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un componente la Commissione esaminatrice. Possono soltanto consultare, nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, ed eventualmente i dizionari e le altre pubblicazioni che la Commissione esaminatrice stabilisse con speciale deliberazione. Il concorrente, che contravviene a questa disposizione, è escluso dall'esame.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col propio cognome, nome e paternità, dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai componenti la Commissione, i quali siano presenti.

I lavori delle prove scritte debbono essere consegnati non oltre le ore 17 del giorno stabilito per ciascuna di esse.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media almeno di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

In aggiunta alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte ed orali sarà attribuito un punto o frazione a quei concorrenti, che avranno ottenuto esito favorevole nella prova di cui nel terzo comma del precedente art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuta presente la particolare destinazione di posti di cui nell'art. 1 del presente decreto, a favore di invalidi di guerra e di ex combattenti, nonchè degli agenti subalterni contemplati alla lettera b) del detto art. 1, è stabilita secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva dell'esame. A parità di risultato degli esami, la preferenza è determinata dai titoli di studio e di servizio aventi relazione col notariato, a giudizio discrezionale della Commissione esaminatrice. A parità di merito per esame e per titolo, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 8.

I vincitori del concorso, salva l'applicazione dell'art. 12 del citato R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli agenti subalterni, saranno assunti in prova in qualità di volontari assistenti aggiunti col compenso mensile stabilito per il personale dello Stato.

I volontari assistenti aggiunti che, al termine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati assistenti aggiunti (grado 13° del gruppo C) nel ruolo del personale degli archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

I medesimi vincitori, fatta eccezione per quelli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, non potranno conseguire la nomina se non dopo che sarà cessato il divieto di assunzione di nuovo personale.

Art. 9.

Per quanto non è stabilito nel presente decreto e dalle disposizioni sull'ordinamento degli archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 27 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: Rocco.

(4358)

Rossi Enrico, *gerente*. Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.